



FONDI PENSIONE APERTI

*Fondi pensione istituiti in forma di patrimonio
separato da banche, compagnie di assicurazione,
s.g.r. e s.i.m.*

(art.12 del ~~decreto~~ Decreto legislativo lgs. 5 dicembre 2005, n.252)

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Deliberato dalla COVIP il



SCHEMA DI REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività
- Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Gestione degli investimenti
- Art. 8 - Spese

PARTE III – CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI

- Art. 9 - Contribuzione
- Art. 10 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 11 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 12 - Erogazione della rendita
- Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 14 - Anticipazioni
- Art. 15 ~~4~~ 4-bis - Prestazioni assicurative accessorie [*eventuale*]

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

- Art. ~~16~~ 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
- Art. 16 - Sistema di governo
- Art. 17 - ~~Banca di~~ Depositario
- Art. 18 - Responsabile
- Art. 19 - Organismo di sorveglianza rappresentanza [*articolo non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva*]
- Art. 20 - Conflitti di interesse



Art. 21 - Scritture contabili

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 22 - Modalità di adesione e clausola risolutiva espressa

Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 24 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 25 - Modifiche del Regolamento

Art. 26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

Art. 27 - Cessione del Fondo

Art. 28 - Operazioni di fusione

Art. ~~28~~29 - Rinvio

Allegati:

Allegato n.1 Disposizioni in materia di Responsabile

~~Allegato n.2~~ Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza

Allegato n.3~~2~~ Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

Allegato n.4~~3~~ Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie [*eventuale*]



PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione

1. Il “...” *[la denominazione deve contenere l’indicazione “Fondo pensione aperto”]*, di seguito definito “Fondo”, è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ~~(e successive modificazioni e integrazioni)~~; ~~(di seguito definito “Decreto”).~~

Art. 2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell’attività

~~1. Il Fondo è stato istituito dalla “banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.” *[in alternativa, se il soggetto che ha istituito il Fondo è diverso: dalla “...”]*, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d’intesa con la Banca d’Italia/CONSOB/IVASS, con provvedimento del (1); con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.~~

~~2. *[eventuale]* La “...”, di seguito definita “banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.”, esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal ... *[se il soggetto che esercita l’attività del Fondo è diverso da quello che lo ha istituito, ed è stato specificamente autorizzato da COVIP: giusta autorizzazione rilasciata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito “COVIP”, d’intesa con la Banca d’Italia/CONSOB/IVASS (1), con provvedimento del ...]*.~~

~~*[Il soggetto che esercita l’attività di gestione del Fondo può non coincidere con il soggetto che lo ha istituito esclusivamente nei casi in cui il Fondo sia stato trasferito (a seguito di operazioni di fusioni societarie, di cessioni di rami d’azienda, di cessioni ad altro titolo); in tali casi, indicare nel comma 1 la denominazione completa del soggetto che esercita attualmente l’attività del Fondo e l’eventuale provvedimento COVIP di autorizzazione e specificare, nel comma 2, la denominazione del soggetto istitutore e il relativo provvedimento COVIP di autorizzazione]*~~

[nel caso in cui il soggetto che esercita l’attività di gestione del Fondo sia il medesimo che lo ha istituito]

1. Il Fondo è stato istituito dalla società “...”, di seguito “banca/impresa/s.g.r./s.i.m.”, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del ... ; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.

2. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m., esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dalla medesima data.

[in alternativa, nel caso in cui il soggetto che esercita l’attività di gestione del Fondo è diverso da quello che lo ha istituito]

1. Il Fondo è stato istituito dalla società “...”, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.

2. La società “...”, di seguito “banca/impresa/s.g.r./s.i.m.”, esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal ..., giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del

3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.



4. L'attività relativa al Fondo è svolta in ... [indicare il Comune], presso la sede della banca/~~compagnia~~impresa/ s.g.r./s.i.m.

In merito all'autorizzazione rilasciata dalla COVIP, si osserva che è stato eliminato il riferimento all'"intesa con la Banca d'Italia/CONSOB/IVASS". Al riguardo ci si domanda se i fondi pensione aperti che hanno già ricevuto l'autorizzazione della COVIP d'intesa con le Autorità interessate, debbano continuare a riportare la previgente formulazione ovvero siano tenuti ad aggiornare i propri regolamenti sulla base di quanto previsto nel nuovo articolo 2 dello schema di regolamento in consultazione.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa ~~vigente in materia di previdenza complementare~~.



PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.

2. Ai sensi dell'~~art. 8~~, comma 7, del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

~~Orvero~~

~~[in alternativa, nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni su base collettiva, la disposizione dell'Art.5 è la seguente:]~~

1. L'adesione al Fondo è volontaria. Il Fondo è riservato ai destinatari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo su base collettiva. È consentita l'adesione anche ai soggetti fiscalmente a carico degli aderenti.

2. Ai sensi dell'~~art. 8~~, comma 7, del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

3. ~~[eventuale]~~ La partecipazione in modo individuale è consentita agli aderenti su base collettiva che perdono i requisiti ~~per la di~~ partecipazione in tale forma ~~oppure e~~ che decidono la prosecuzione della contribuzione al Fondo ai sensi dell'art. 9 ~~(comma eventuale)~~.

~~Orvero~~

~~[in alternativa, nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni ~~in modo~~ individuali, la disposizione dell'Art.5 è la seguente:]~~

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

~~[in ogni caso, prevedere che non possono aderire al Fondo, salvo il caso di lavoratori dipendenti che aderiscono su base collettiva, i titolari di pensione di vecchiaia e, in generale, coloro ai quali manchi meno di un anno al compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia]~~



Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato ~~in~~nei seguenti n. ... comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta~~e come di seguito specificati:~~

AAA

[indicare la denominazione dei comparti; qualora la denominazione sia volta a richiamare alcuni elementi della politica di investimento, essa deve risultare coerente con la politica stessa]

BBB

CCC

~~DDD. Questo comparto è~~[nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva; indicare il comparto garantito destinato ad accogliere il~~la~~ conferimento tacito del TFR. Tale comparto andrà riportato nella Nota informativa.]~~[precisazione non richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali].~~

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione;~~i.~~ In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione salvo diversa disposizione dell'aderente. [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva: il limite del periodo di permanenza minimo Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente] [precisazione non richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali].

Orvero

[in alternativa, nel caso in cui non si intenda consentire la possibilità di scegliere ripartire la posizione individuale tra più comparti]

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare tale scelta nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto. [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva: Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente]~~[precisazione non richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali].~~

3. [eventuale] L'aderente può optare per uno dei seguenti profili di investimento, caratterizzato da combinazioni di comparti predefiniti dalla banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m.: ~~[comma eventuale]~~

XXX: ...

[specificare la denominazione, la composizione in termini percentuali delle combinazioni e il profilo dell'aderente al quale si ritiene possa essere destinata la singola combinazione]

YYY: ...

ZZZ: ...

...

-



~~fè possibile prevedere anche il passaggio automatico tra comparti o combinazioni di comparti in funzione dell'età (life cycle): descriverne sinteticamente le modalità] [eventuale: E' prevista inoltre la possibilità di aderire ad un profilo life cycle.]~~

Art. 7 - Gestione degli investimenti

1. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

~~2. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.~~

~~32.~~ Ferma restando la responsabilità della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 41 del Decreto previsti dalla normativa vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione (¹).

2-bis. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m può autorizzare i gestori di cui al comma 2 ad affidare l'esecuzione di specifici incarichi di gestione a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis del Decreto e ad intermediari di Paesi terzi per i quali è garantita la cooperazione tra le autorità di vigilanza del gestore e l'autorità di vigilanza dell'intermediario delegato.

La modifica proposta è volta a consentire ai soggetti ai quali può essere affidata la gestione finanziaria delle risorse del fondo pensione, di poter delegare, a loro volta, specifici incarichi di investimento, previa autorizzazione del fondo pensione.

Tale richiesta fa seguito alle iniziative intraprese, sul medesimo tema, da parte di Assogestioni e di Assofondipensione con l'invio della lettera n. 262/18 del 18 novembre 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze e del quesito del 6 marzo 2019 indirizzato alla COVIP, relativo ai mandati di gestione e agli effetti della Brexit.

In entrambi i documenti, le Associazioni hanno formulato proposte e richieste di chiarimento in merito alla possibilità di delegare la gestione delle risorse dei fondi pensione ad intermediari di Paesi terzi, anche al fine di porre rimedio agli effetti della Brexit.

In questa sede e nelle more della risposta della COVIP al citato quesito, si ritiene opportuno riproporre la medesima tematica, con il duplice obiettivo di prevedere una disciplina esplicita della delega da parte del gestore nello schema di regolamento dei fondi pensione aperti e di consentire che questa possa essere affidata anche ad intermediari di Paesi terzi, in presenza di specifici presidi.

¹ Il contratto di delega deve prevedere che la banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. e il Responsabile del Fondo debbano poter verificare le procedure adottate dal soggetto delegato per l'esecuzione del contratto e le operazioni poste in essere per conto del Fondo



In via generale, si sottolinea che l'interesse per la delega è giustificato dalla necessità di consentire ai fondi pensione (e quindi ai suoi aderenti) di beneficiare delle possibilità offerte dai mercati finanziari. Per far questo, in alcuni casi, il gestore può ritenere necessario affidare deleghe ad intermediari terzi per poter effettuare investimenti in settori o mercati che richiedano competenze specifiche

Per tale ragione e in virtù dell'evoluzione del settore finanziario, si propone di consentire che la delega possa essere affidata anche ad intermediari di Paesi terzi.

Al fine di poter assicurare adeguati livelli di controllo, nel comma 2-*bis* viene proposto di affidare la delega soltanto nel caso in cui sia garantita la cooperazione fra le Autorità di vigilanza del gestore delegante e quelle dell'intermediario delegato.

La delega a intermediari terzi lascerebbe, in ogni caso, inalterata la responsabilità del gestore delegante nei confronti del fondo pensione con particolare riferimento al rispetto della normativa vigente, delle condizioni contenute nelle convenzioni di gestione e della politica di investimento stabilita dal fondo pensione.

Le modifiche qui proposte in relazione alla delega per la gestione degli investimenti dei fondi pensione aperti, assumono particolare rilievo per quanto concerne i modelli gestionali dei fondi pensione negoziali i quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del d.lgs. 252/2005 sono obbligati a delegare la gestione delle risorse ai soggetti indicati nel medesimo articolo.

Per tale ragione, si è ritenuto opportuno formulare una proposta di modifica alla Parte II dello schema di statuto dei fondi pensione negoziali, contenuta nelle pagine conclusive del presente documento.

~~43. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.~~

~~54.~~ La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

~~AAA: ...~~

~~[fornire una descrizione sintetica della politica di investimento, che permetta di caratterizzare stabilmente i comparti in una prospettiva di lungo periodo, coerentemente con la finalità previdenziale dell'investimento];~~

~~BBB: ...~~

~~CCC: ...~~

~~DDD: ...~~

~~[Definire, inoltre, la politica di investimento del comparto destinato al conferimento tacito del TFR, nel rispetto della previsione normativa che richiede la garanzia di restituzione del capitale e l'idoneità a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del~~



TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale. Nella descrizione della garanzia, in questo e negli altri comparti che eventualmente prevedano forme di garanzia di risultato, inserire le indicazioni che seguono]

L'adesione al comparto denominato "... " attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla banca/[compagniaimpresa](#)/s.g.r./s.i.m. da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Ovvero

[in alternativa, nel caso in cui siano previste garanzie ulteriori rispetto alla conservazione del capitale]

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del ...% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art.11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- *[nel caso di comparti garantiti che siano destinati ad accogliere il conferimento tacito del TFR] riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi [caso non richiesto per i comparti garantiti che non siano destinati al conferimento tacito del TFR].*
- *...[scadenza temporale, eventuale] ...*

6. In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla banca/[compagniaimpresa](#)/s.g.r./s.i.m.

~~75. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti sinteticamente nella Nota informativa e, con maggior dettaglio, nel Documento sulla politica di investimento dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.~~ *[nel caso in cui sia prevista la possibilità di aderire a un life*



cycle: La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo life cycle.

Art. 8 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) **[eventuale] spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro...~~[(punto eventuale)]~~

b) **spese relative alla fase di accumulo:**

b.1) **[eventuale] direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari a ... euro, applicata annualmente~~[(punto eventuale)]~~

Oppure

b.1) **[in alternativa] direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari al ...% dei contributi di volta in volta versati, comprensivi di ... [contribuzione a carico dell'aderente/contribuzione a carico del datore di lavoro/TFR/contribuzioni volontarie, ecc.]~~[(punto eventuale)]~~

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:**

i) una commissione di gestione pari al ... % del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza ...

ii) **[eventuale]** una commissione di incentivo ... ~~(punto eventuale)~~

___ Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, **gli oneri bancari** nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile ~~e dell'Organismo di sorveglianza~~, salva diversa decisione della banca/~~compagnia impresa~~/s.g.r./s.i.m.

Si chiede di includere, tra le spese a carico del comparto, anche gli oneri bancari, per tali intendendosi i costi addebitati dai depositari per la tenuta e la gestione dei rapporti di conto corrente.

Come noto, anche a seguito della risposta a quesito della COVIP del maggio 2011, gli oneri bancari sono attualmente a carico della società che gestisce il fondo pensione aperto, non potendo essere addebitati direttamente al fondo.

La COVIP, sempre nella citata risposta a quesito, aveva poi precisato che i soggetti che istituiscono e gestiscono fondi pensione aperti possono tener conto degli oneri bancari ai fini della determinazione del *quantum* della "commissione di gestione" posta indirettamente a carico degli aderenti.

La modifica proposta ha, quindi, l'obiettivo di far emergere in modo chiaro che gli oneri bancari possono essere addebitati in modo diretto al fondo, al pari di quanto già consentito ai fondi pensione negoziali.



Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP ~~in apposite istruzioni di carattere generale~~.

Con riferimento ai “casi di deroga generale” previsti dalla COVIP, si coglie l'occasione per richiedere alcuni chiarimenti in merito al contenuto della Circolare del 13 giugno 2014, n. 3904 avente ad oggetto il trattamento dei costi nel caso di investimento in parti di OICR.

In particolare, si chiede di chiarire se il superamento del divieto di commissioni stabilito dalla circolare in parola riguardi soltanto gli investimenti in OICR alternativi e, quindi, FIA, ovvero anche investimenti in OICVM.

Nella circolare, infatti, nonostante non sia fornita una definizione della categoria di OICR ai quali si faccia riferimento sono richiamati, seppur a titolo esemplificativo, soltanto gli OICR che investono nel mercato immobiliare o nel settore delle infrastrutture. Tali tipologie di OICR, come noto, sono riconducibili alla categoria degli OICR alternativi (FIA).

La formulazione utilizzata nella circolare ha indotto alcuni operatori, in via prudenziale, a valutare il superamento del divieto di duplicazione delle commissioni soltanto con riferimento agli investimenti in FIA, compresi quelli che investono il patrimonio, in tutto o in parte, in altri FIA.

La scrivente Associazione ritiene che la deroga prevista dalla COVIP dovrebbe operare anche nei confronti degli OICVM, al fine di agevolare e incentivare i fondi pensione nella diversificazione dei propri portafogli di investimento.

Inoltre, per quanto concerne il trattamento dei costi degli OICR collegati, si propone di chiarire che, nel caso in cui il compenso della società che gestisce le risorse del fondo pensione sia articolata in diverse componenti (commissione di gestione e commissione di incentivo), la deduzione della remunerazione deve avvenire trattando in modo autonomo le singole componenti.

Pertanto, le diverse componenti della remunerazione del gestore dei fondi collegati devono essere dedotte dalle componenti del compenso della società che gestisce il fondo pensione aventi la stessa natura.

Tale impostazione è coerente con quanto stabilito dal Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 recante Regolamento sulla gestione collettiva del Risparmio, relativamente al contenuto minimo del Regolamento di gestione dei fondi comuni (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sez. II, par. 3.3.1.1. del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio).

- c) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali**, dirette alla



copertura dei relativi oneri amministrativi: ~~(punti eventuali)~~

c.1) [eventuale] ... euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 13;

c.2) [eventuale] ... euro in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 13;

c.3) [eventuale] ... euro in caso di anticipazioni, ai sensi dell'art. 14;

c.4) [eventuale] ... euro per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti, ai sensi del comma 2 dell'art. 6;

c.5) [eventuale] ... euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto, ai sensi del comma 2 dell'art. 6;

d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'Allegato n. 3.

e) [eventuale] **spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie**, quali riportate nell'Allegato n. 4 ~~(punto eventuale)~~;

f) [eventuale] **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi [riportare di seguito le singole voci di spesa]**.

2. [eventuale] L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti ~~([comma eventuale])~~.

3. Sono a carico della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

4. Nella redazione della Nota informativa la banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.



PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. ~~[nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva]~~ I lavoratori ~~[nel caso di fondo pensione aperto sia alle adesioni su base collettiva che a quelle individuali, aggiungere:]~~ che aderiscono su base collettiva~~]~~ fissano ~~le caratteristiche della~~ la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità ~~eventualmente~~ stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali ~~[comma non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali]~~.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. ~~[eventuale: Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale in misura integrale o parziale ove previsto sulla base delle previsioni contenute negli dagli accordi collettivi.]~~ Qualora il lavoratore decida ~~altresì~~ di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi~~], anche aziendali,~~ di contribuire al Fondo.
4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. ~~[nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva]~~ I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, anche aziendali, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo ~~[comma non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali]~~.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. ~~[eventuale]~~ La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12~~],~~ del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
8. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista ~~dal~~ nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico



dell'aderente, di cui all'art. 78, comma 1, lett. ~~ere~~ ..., [nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie: e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate]. Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. La banca/~~compagnia impresa/ società di gestione~~/s.g.r./s.i.m determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.

Art. 11 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti dell'età anagrafica prevista per l'accesso alle prestazioni per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, ~~in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.~~



5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.

9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

~~5.10.~~ L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'~~articolo~~ art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

~~6.11.~~ L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

~~7.12.~~ Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

~~8.13.~~ L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 13, commi 6 e 7.

Art. 12 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.



2. [eventuale] L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate: ~~(comma eventuale)~~

– [eventuale] una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata [~~ovvero~~ in alternativa: alle persone da lui designate];

– [eventuale] una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi ... anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata [~~ovvero~~ in alternativa: alle persone da lui designate]. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;

[al fine di evitare elusioni alle restrizioni previste dal Decreto con riferimento all'erogazione della prestazione in capitale, tale rendita è strutturata in modo che l'importo della rata di rendita vitalizia non sia inferiore a quello della rendita certa]

– [eventuale] una rendita vitalizia differita: detta rendita è corrisposta all'aderente all'epoca stabilita [~~ovvero~~ in alternativa: al raggiungimento di una certa età] successiva all'esercizio del diritto alla prestazione.

3. Nell'Allegato n. 3 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione ~~e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP~~; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 3 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che



comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. ~~Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 2 dell'Art.11;~~

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto, [eventuale: ovvero riscattare parzialmente la posizione individuale nella misura del Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta [in alternativa: per non più di ... volte] nel periodo di partecipazione al Fondo] ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione, ~~al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva (comma eventuale, e comunque non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali).~~

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la posizione individuale è riscattata dai dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero dagli eredi, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo. ~~[ovvero in alternativa, in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali:~~ In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente]-

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.

6. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m., accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque ~~entro non oltre~~ il termine massimo di sei mesi ... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui è stata verificata la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.



Art. 14 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del ~~d~~Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di ... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative connesse all'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di anticipazione è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione.

Art. ~~15~~ 14-bis - Prestazioni assicurative accessorie [eventuale]



1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni ... [esplicitare le eventuali prestazioni accessorie relative ai casi di invalidità, premorienza e non autosufficienza]
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'Allegato n. 4 3 al presente Regolamento. _____



PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. ~~16~~ **15** - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m.
4. La banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti.
5. [eventuale] Ferma restando la responsabilità della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi ~~[comma eventuale]~~.
6. La banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote [*eventuale*: o in differenti classi di quote].

Art. 16 - Sistema di governo

1. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexties, 5-septies, 5-octies e 5-nonies in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

L'articolo 16 sul sistema di governo ripropone il contenuto dell'articolo 5-*decies* del d.lgs. 252/2005. Nella Relazione del documento di consultazione viene chiarito che "ulteriori precisazioni potranno essere fornite ad esito delle interlocuzioni che la COVIP ha già avviato con le [predette] Autorità".

Al pari di quanto già evidenziato nella risposta alla consultazione sullo schema di direttive, la scrivente Associazione auspica che possa esserci un confronto con la Commissione sulle disposizioni relative al sistema di governo prima che sia pubblicata la versione definitiva dello schema di regolamento dei fondi pensione aperti.



Art. 17 - **Banca depositaria** Depositario

1. La custodia del deposito del patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, di seguito "depositario", affidata alla banca ..., di seguito "banca depositaria", con sede in ... [indicare il Comune].
2. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria ~~la il~~ quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di ... ⁽²⁾; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la banca/compagnia~~impresa~~/s.g.r./s.i.m. non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario ~~banca~~, in possesso dei requisiti di legge;
 - ~~la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;~~
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo ~~la nuova~~ banca depositario.
3. [eventuale] Ferma restando la responsabilità della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria depositario (comma eventuale)., ferma restando la responsabilità della banca/impresa/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato.
4. Le funzioni di banca depositaria ~~depositario~~ sono regolate dalla normativa vigente.
5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
6. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari del Fondo depositate presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 18 - **Responsabile**

1. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.

Art. 19 - **Organismo di sorveglianza rappresentanza** [articolo non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni su base collettiva]

1. È istituito un Organismo di sorveglianza rappresentanza, ai sensi dell'art. 5, comma 4 5 del Decreto. Nel caso di adesioni collettive che comportino l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m

² Il preavviso non può essere inferiore a sei mesi.



provvede alla costituzione di un organismo di rappresentanza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Decreto.

Si suggerisce, nella descrizione dell'articolo, di mantenere la precedente formulazione dalla quale emerge chiaramente che l'Organismo di rappresentanza deve essere istituito sia dai fondi pensione aperti dedicati solo alle adesioni collettive sia da quelli che possono ricevere adesioni collettive e individuali.

Il testo proposto in consultazione, infatti, facendo riferimento ai Fondi "dedicati" alle adesioni collettive potrebbe far emergere il dubbio che l'articolo 19 non sia richiesto per i fondi pensioni aperti che ricevono sia adesioni collettive sia individuali.

Si propone inoltre di riformulare il comma 1, con l'obiettivo di far emergere con chiarezza al ricorrere di quali condizioni deve essere costituito l'Organismo di rappresentanza consentendo agli aderenti di comprendere il motivo per il quale nelle adesioni collettive con un numero limitato di aderenti, l'Organismo non sia stato istituito nonostante la presenza, nel regolamento, dell'articolo 19.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, ~~e~~ il funzionamento ~~e la~~ responsabilità dell'Organismo di rappresentanza sono riportate in un ~~nell'~~ Allegato n. 2 apposito documento denominato "Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza" redatto secondo i principi indicati dalla COVIP.

Art. 20 - Conflitti di interesse

1. ~~La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un~~ apposito documento redatto ai sensi della normativa vigente.

La modifica proposta è volta ad eliminare dubbi interpretativi in merito alle modalità con le quali le SGR che istituiscono e gestiscono fondi pensione aperti debbano assolvere all'obbligo di redazione della politica di gestione dei conflitti di interesse.

Si ritiene, infatti, che le SGR che istituiscono fondi pensione aperti non siano tenute a redigere un "apposito" documento ma possano continuare a far affidamento alla più ampia politica di gestione dei conflitti redatta dalle società ai sensi della normativa di settore, nella quale sono disciplinati anche gli eventuali conflitti relativi ai fondi pensione.

Art. 21 - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La banca/~~compagnia~~impresa/~~società di gestione~~/s.g.r./s.i.m conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.



PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 22 - Modalità di adesione e clausola risolutiva espressa

1. L'adesione è preceduta dalla consegna della Sezione I – “Informazione chiave per l'aderente” – della Nota informativa, del documento “La mia pensione complementare” del Regolamento, e dei relativi allegati, e dell'ulteriore a documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 26.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
6. L'aderente è tenuto ad effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.
7. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento ~~del Fondo~~ e relativi allegati, la Nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, ~~il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e~~ [eventuale: le “Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza”] ~~nonchè~~ tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet web della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m., in un'apposita sezione dedicata

La messa a disposizione delle “Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza” può avvenire soltanto nel caso in cui la società istitutrice del fondo pensione aperto abbia costituito l'organismo ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del d.lgs. 252/2005. Per tale ragione si propone di modificare l'articolo 23 al fine di classificare come “eventuale” la messa a disposizione delle “Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza”.



alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle rendite erogate, secondo quanto previsto In conformità dalle disposizioni della COVIP, ~~il fondo mette a disposizione viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.~~

Art. 24 - Comunicazioni e reclami

1. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.



PARTE VI – NORME FINALI

Art. 25 - Modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 26.

Art. 26- Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento. ~~o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.~~
2. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 27 - Cessione del Fondo

1. Qualora la banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In ~~questo~~ caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 28 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima banca/impresa/s.g.r./s.i.m., il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. ~~2829~~ - Rinvio



1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.
-



ALLEGATO N.1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrativazione della di "...", di seguito definita "banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m." che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti ~~di onorabilità e professionalità~~ per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, ~~nonché le cause di incompatibilità~~, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m.;
 - c) ~~gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.~~

Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti ~~di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità~~ comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrativazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa vigente, fermo restando che 2. Il il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m., o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della



banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. o di società controllanti o controllate.

3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.

Si chiede di confermare che con la specificazione "riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta" si faccia riferimento all'invio della relazione annuale da parte del Responsabile.

2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo all'art. 6. La banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.

3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo, nell'esclusivo interesse degli aderenti.

2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e ; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;

ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla



banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti;



- i) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
- c) **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:**
 - i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - i) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 - ii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti reclami nonché il trattamento riservato ai singoli ~~esposti reclami~~;
 - v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni a soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla banca/compagnia impresa/s.g.r./s.i.m. per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie di invalidità e premorienza- [eventuale: e di non autosufficienza].
4. Delle ~~anomalie e delle~~ irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/compagnia impresa/s.g.r./s.i.m. ~~e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti~~ indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:
 - a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/compagnia impresa/s.g.r./s.i.m. [eventuale: nonché all'Organismo di sorveglianza rappresentanza] per quanto di rispettiva competenza;

Si chiede di classificare come "eventuale" l'invio della relazione annuale all'organismo di rappresentanza. Quest'ultimo, infatti, deve essere costituito soltanto al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5 comma 5 del d.lgs. 252/2005.



- b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
 2. Egli risponde verso la banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. e verso i singoli aderenti e beneficiari del ~~al~~ Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
 3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-*bis*, 2395 del Codice Civile.
-



ALLEGATO N.2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

Art.1—Ambito di applicazione

~~1. Le presenti disposizioni disciplinano l'modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.~~

~~1. **Art.2—Composizione dell'Organismo** L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.~~

~~2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.~~

~~3. **Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.**~~

Art.3—Designazione e durata dell'incarico dei componenti

~~1. I componenti di cui all'art.2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art.4.~~

~~2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Allegato, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.~~

~~3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art.2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2.~~

~~4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo *[fermo restando che in primo luogo il criterio da seguire è quello indicato, è possibile individuare ulteriori criteri di selezione delle aziende, che la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. reputi utile applicare]*.~~

~~5. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, sia tale da non comportare il raggiungimento del limite massimo di componenti, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. si riserva la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base ... *[indicare un criterio di selezione delle aziende quale, ad esempio, la numerosità degli*~~



~~aderenti al Fondo], a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori [comma eventuale].~~

~~6. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.~~

~~7. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.~~

Art.4 Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza

~~1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.~~

~~2. L'Organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.~~

~~3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.~~

~~4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.~~

~~5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.~~

-

Art.5 Remunerazione

~~1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.~~

~~2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. (ovvero, in alternativa, a carico del Fondo salvo diversa decisione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., ovvero indicare un criterio di ripartizione). Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. o di società controllanti o controllate.~~

~~3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. né sul Fondo.~~

-



Art.6 ~~Compiti dell'Organismo~~

- ~~1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:~~
- ~~2. informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;~~
- ~~3. la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art.7 dell'Allegato n.1 al Regolamento;~~
- ~~4. informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.~~
- ~~5. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:~~
- ~~6. sulla trattazione degli esposti;~~
- ~~7. sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;~~
- ~~8. sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;~~
- ~~9. su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.~~
- ~~10. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.~~
- ~~11. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.~~

Art.7 ~~Modalità di funzionamento~~

- ~~1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e al Responsabile del Fondo.~~
- ~~2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. più anziano anagraficamente.~~
- ~~3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.~~
- ~~4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa~~



~~indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.~~

~~5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.~~

~~6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.~~

-

Art.8 Responsabilità

~~I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.~~

~~1. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.~~



ALLEGATO N.32

**CONDIZIONI E MODALITÀ
DI EROGAZIONE DELLE RENDITE**

L'Allegato riporta le condizioni e modalità per l'erogazione delle rendite.



ALLEGATO N.43

**CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI
ASSICURATIVE ACCESSORIE**

L'Allegato riporta le condizioni che regolano le prestazioni assicurative accessorie.

Le regole in tema di funzionamento dell’Organismo di rappresentanza, di seguito “Organismo”, sono emanate da parte di ciascuna società istitutrice di fondi pensione aperti nell’ambito della propria autonomia decisionale e nel rispetto dei principi di seguito enunciati relativi a:

- composizione e durata;
- requisiti per l’assunzione dell’incarico;
- remunerazione;
- compiti.

1. Composizione e durata

___ Nel caso di adesioni collettive che comportino l’iscrizione al fondo pensione aperto di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, la società istitutrice del fondo pensione aperto provvede alla costituzione di un Organismo composto da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo, e da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna collettività di riferimento.

___ La composizione dell’Organismo rispetta il principio di partecipazione paritetica dei rappresentanti delle aziende o gruppi e dei lavoratori.

___ Il numero complessivo dei componenti dell’Organismo è fissato in modo tale, da un lato, da garantire la rappresentatività degli iscritti per adesioni collettive e, dall’altro, di non inficiare la funzionalità dell’Organismo.

___ Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al fondo pensione.

___ Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni citate, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l’individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al fondo. Fermo restando che in primo luogo il criterio da seguire è quello indicato, è possibile individuare ulteriori criteri di selezione delle aziende, che la società reputi utile applicare. Nel caso in cui invece il numero di aziende o gruppi sia tale da non comportare il raggiungimento del limite massimo di componenti, la società istitutrice del fondo può riservarsi la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base di un criterio di selezione delle aziende (quale, ad esempio, la numerosità degli aderenti al fondo), a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.

___ I componenti l’Organismo restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.

2. Requisiti per l’assunzione dell’incarico

___ I componenti l’Organismo devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni

normative tempo per tempo vigenti.

3. Costi

Le spese di funzionamento dell'Organismo, come anche eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti, non possono essere fatti gravare sul fondo.

4. Compiti

L'Organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al fondo e la società che gestisce il fondo e il Responsabile. L'Organismo non svolge funzioni di controllo. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

Si accoglie con favore la scelta operata dalla COVIP volta ad attribuire all'autonomia decisionale delle società istitutrici di fondi pensione aperti il compito di stabilire le regole sul funzionamento dell'Organismo di rappresentanza, nel rispetto di alcuni principi di carattere generale.

Tuttavia si ritiene che i principi per la redazione del documento dovrebbero contenere maggiori indicazioni in merito alle modalità di funzionamento dell'Organismo.

I principi posti in consultazione, infatti, non contengono istruzioni riguardo l'eventuale presenza di un soggetto deputato a presiedere l'organismo, le modalità e la frequenza di convocazione, il funzionamento amministrativo e l'eventuale tenuta dei verbali delle riunioni.

Al fine di agevolare le società che istituiscono e gestiscono fondi pensione aperti nella fase di costituzione del nuovo Organismo, si propone, quindi, di individuare dei principi sulle modalità di funzionamento, anche al fine di assicurare caratteristiche omogenee tra gli organismi delle società.

Con riferimento ai compiti, si chiede di specificare quale siano le attività che devono essere svolte dall'Organismo e quali documenti o informazioni deve ricevere dal Responsabile del fondo. L'unica indicazione al riguardo sembra essere contenuta nell'articolo 7, comma 1, lettera a) dell'Allegato 1 allo schema di regolamento, in forza del quale il Responsabile del fondo è tenuto ad inviare all'Organismo di rappresentanza la relazione annuale.

FONDI PENSIONE NEGOZIALI¹

*Fondi pensione di origine contrattuale
costituiti in forma associativa*

(art. 3, comma 1, lettere a) - f) del ~~d~~Decreto ~~l~~g~~g~~islativo del 5 dicembre 2005, n. 252-~~del~~
~~5 dicembre 2005~~)

SCHEMA DI STATUTO

Deliberato dalla COVIP il

¹ Le forme pensionistiche preesistenti istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 adottano il presente Schema di statuto per tutti quei profili strutturali e di funzionamento che non presentino sostanziali difformità rispetto a quelli tipici dei fondi negoziali di nuova istituzione.

(...)

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO

(...)

Art. 6-bis – Gestione degli investimenti

1. Il Fondo può autorizzare i gestori di cui all’art.6, comma 1, lettere a), b), c) e *c-bis*) del Decreto ad affidare l’esecuzione di specifici incarichi di gestione a soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e *c-bis*) e ad intermediari di Paesi terzi per i quali è garantita la cooperazione tra le autorità di vigilanza del gestore e l’autorità di vigilanza dell’intermediario delegato.

Al pari di quanto proposto per la gestione degli investimenti dei fondi pensione aperti nell’articolo 7 dello schema di Regolamento, si chiede di introdurre all’interno dello schema di statuto dei fondi pensione negoziali una disposizione con la quale si consente ai gestori di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e *c-bis*) di affidare incarichi di investimento ad altri intermediari, anche di Paesi terzi.